

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che chiarisce il regolamento del Consiglio (CE) n. 2223/96 in ordine ai principi di registrazione delle imposte e dei contributi sociali

(2000/C 21 E/14)

COM(1999) 488 def. — 1999/0200(COD)

(Presentata dalla Commissione il 18 ottobre 1999)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

lancia dei pagamenti (CMFB), istituito con la decisione
91/115/CEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

vista la proposta della Commissione,

Articolo 1

visto il parere del Comitato economico e sociale,

Oggetto

operando in conformità della procedura prevista dall'articolo 251 del trattato,

Il presente regolamento ha per oggetto la definizione di principi comuni intesi a chiarire il contenuto del SEC 95 per quanto riguarda le imposte e i contributi sociali, al fine di garantire la comparabilità e la trasparenza tra gli Stati membri.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) il regolamento del Consiglio (CE) n. 2223/96, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) costituisce il quadro di riferimento per l'elaborazione dei conti nazionali necessari per le statistiche della Comunità europea, in quanto definisce una serie di norme, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni per poter ottenere risultati comparabili tra i vari Stati membri;

Principi generali

Le imposte e i contributi sociali registrati nel sistema non includono gli importi che non sono percepibili.

(2) l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2223/96 definisce le condizioni secondo le quali la Commissione può apportare modifiche alla metodologia del SEC 95 al fine di chiarirne e migliorarne il contenuto;

Di conseguenza, le imposte e i contributi sociali registrati nel sistema sulla base del fattore generatore sono, per un lasso di tempo ragionevole, uguali ai corrispondenti importi effettivamente percepiti.

(3) la condizione secondo cui la Commissione non deve apportare modifiche a concetti di base non è, nella fattispecie, palesemente rispettata;

Articolo 3

Modalità di contabilizzazione delle imposte e dei contributi sociali

(4) occorre pertanto presentare al Parlamento europeo e al Consiglio i chiarimenti relativi alla registrazione delle imposte e dei contributi sociali nel SEC 95;

Gli importi delle imposte e dei contributi sociali registrati nei conti possono essere determinati in base a due fonti: il gettito e gli importi percepiti mediante ruolo o dichiarazione.

(5) l'articolo 2 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, legato all'articolo 104 del trattato, dispone che per disavanzo pubblico si intende l'indebitamento netto dell'amministrazione pubblica, quale definito nel Sistema europeo di conti economici integrati (SEC);

a) Se come fonte si utilizzano i ruoli e le dichiarazioni, gli importi vengono corretti con un coefficiente che consente di tener conto degli importi notificati, ma mai percepiti. Per poter esprimere questo valore i coefficienti vengono determinati sulla base dell'esperienza acquisita. Esistono coefficienti specifici per i diversi tipi di imposta e contributo sociale. Ciascun paese determina i coefficienti che applica, secondo un metodo precedentemente convenuto con la Commissione (Eurostat).

(6) se il SEC 95 non fornisce una soluzione comparabile e trasparente per l'insieme degli Stati membri, occorre fare riferimento ai principi dei conti economici, come esposti nel Sistema dei conti nazionali (SNA 93) applicabile a livello mondiale, in particolare ai paragrafi 7.60 e 8.50;

b) Se come fonte si utilizza il gettito, questo viene adeguato tenendo conto del fattore temporale, in modo da garantire che gli importi in questione vengano attribuiti al periodo in cui ha avuto luogo l'attività che ha determinato l'onere fiscale oppure al periodo durante il quale è stato determinato l'ammontare delle imposte nel caso di talune imposte sul reddito. Tale adeguamento può fondarsi sullo scarto cronologico medio esistente tra l'attività in questione o la determinazione dell'imposta da pagare e la riscossione.

(7) sono stati consultati il comitato del programma statistico (CPS), istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom, e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bi-

*Articolo 4***Equilibrare spese, produzione e redditi nei conti**

Per equilibrare il PIL calcolato secondo l'ottica delle spese con il PIL calcolato secondo l'ottica della produzione, ogni imposta sulla produzione inclusa nel prezzo di mercato di beni e servizi acquistati, ma mai versata dal venditore alla pubblica amministrazione per motivi di frode, fallimento, ecc., va inclusa nel risultato di gestione del venditore. Nel determinare il PIL calcolato secondo l'ottica delle entrate un metodo analogo va applicato alle imposte sul reddito e ai contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti che i datori di lavoro hanno ritenuto alla fonte e mai versato alla pubblica amministrazione.

*Articolo 5***Verifica**

1. La Commissione (Eurostat) verifica l'applicazione da parte degli Stati membri dei principi stabiliti nel presente regolamento.

2. A partire dall'anno 2000 gli Stati membri sono tenuti ad inviare alla Commissione (Eurostat), entro la fine di ogni anno, una descrizione dettagliata dei metodi che intendono applicare per le diverse categorie di imposta e contributo sociale al fine di conformarsi al presente regolamento.

3. I metodi applicati e le eventuali revisioni formano oggetto di un accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione (Eurostat).

4. La Commissione (Eurostat) comunica al CPS, al CMFB e al comitato PNL (prodotto nazionale lordo) la metodologia adottata e il calcolo dei coefficienti precitati.

*Articolo 6***Attuazione**

Entro 6 mesi dall'adozione del presente regolamento, la Commissione introdurrà nel testo del SEC 95, secondo la procedura prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2223/96, le modifiche necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

*Articolo 7***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
